



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF100

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	REGIME FORFETARIO – ULTIMI INTERVENTI DI PRASSI
RIFERIMENTI	INTERPELLI 161/2019; 162/2019 e 163/2019 – CM 9/2019
CIRCOLARE DEL	31/05/2019

Sintesi: l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta a fornire chiarimenti circa le cause ostative introdotte dalla legge di Bilancio 2019 per l'accesso al regime forfetario. In particolare ha precisato che:

- le prestazioni di servizi nei confronti dell'ex datore di lavoro non sono ostative in caso di pensionamento obbligatorio o se il rapporto di lavoro autonomo si instauri solo a seguito di vittoria di un concorso pubblico (recuperando, di fatto, il concetto di esimente in presenza di cessazione del rapporto per cause indipendenti dalla volontà del contribuente)
- il controllo di una Srl non è ostativo se le rispettive attività ricadono in diverse sezioni Ateco.

L'Agenzia delle Entrate è recentemente tornata fornire chiarimenti in relazione alle cause ostative introdotte dalla legge di bilancio 2019 per l'accesso al regime forfetario.

Come noto, l'argomento è stato affrontato sia nella CM 9/2019 che negli interpelli

- da n. 114 a n. 127 pubblicati in data 23/04/2019 (v. RF flash 078/2019)
- da n. 133 a n. 134 pubblicati in data 30/04/2019 (v. RF flash 085 e 088 del 2019)

Più di recente è nuovamente intervenuta nel merito con gli interpelli n. 161, 162 e 163 del 28/05/2019.

ATTIVITÀ VERSO EX DATORE DI LAVORO PER IL PENSIONATO

Il caso esaminato nell'interpello 161/2019 riguarda un contribuente che chiedeva se fosse possibile **accedere dal 2019** al regime forfetario considerato che:

- aveva maturato i requisiti pensionistici nel 2017 e nello stesso anno aveva cessato il suo rapporto di lavoro di lavoro dipendente
- dal 2018 aveva iniziato a percepire un reddito di pensione
- l'attività di lavoro autonomo veniva svolta **prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro**.

CAUSA OSTATIVA lett. d-bis) c. 57 L. 190/2014

E' preclusa l'applicazione del regime forfetario a coloro che svolgono l'attività prevalentemente nei confronti:

- ✓ del datore di lavoro in corso
- ✓ del soggetto che è stato datore di lavoro nei due anni precedenti
- ✓ dei soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

ad eccezione dell'avvio di una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che come indicato nella relazione illustrativa,

- la nuova causa ostativa risponde alla ratio legis;
- di evitare **artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo**, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.

La circolare n. 9/2019 ha infatti affermato che:



"i pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del TUIR, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge"

Nel caso esaminato, quindi

- ove il **pensionamento sia intervenuto per obbligo di legge** nel corso del 2017:
- **non risulterebbe integrata la causa ostativa**
- l'istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d'imposta 2020.



Nota: nel caso di specie il contribuente non aveva presumibilmente potuto accedere al regime forfettario fin dal 2018, considerato che all'epoca vigeva la causa esclusiva per il possesso, nell'anno precedente (2017), di reddito di lavoro dipendente (inclusa pensione – CM 10/2016) superiore a €. 30.000 (senza che fosse mai chiarito se il pensionamento intervenuto per legge costituisse una esimente).
Tale situazione risulta risolta a favore del contribuente, dal 2019.



DUBBIO - PENSIONAMENTO PER OBBLIGO DI LEGGE

A questo punto occorre domandarsi quando possa verificarsi un pensionamento “per obbligo di legge”; si ritiene infatti che:

- ➔ l'unico caso va riferito ai dipendenti che applicano il **contratto del Pubblico settore** (in generale si verifica al raggiungimento di 65 anni di età)
- ➔ infatti, **nel settore privato** vi è solo la potestà del datore di lavoro di licenziare il dipendente che superi 70 anni e 7 mesi di età (come disposto dalla cd. “legge Fornero”), mentre **non può essere mai individuato alcun “obbligo” del dipendente di essere posto in quiescenza** (neppure ove il dipendente abbia raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia o per la pensione di anzianità).

In tal senso, ove l'istante avesse applicato il contratto del settore privato, scatterebbe la causa ostativa dal 1/01/2020 nel caso in cui continuasse ad operare in prevalenza nei confronti dell'ex datore di lavoro.

AZIENDA SANITARIA EX DATORE DI LAVORO

Il caso esaminato nell'interpello 162/2019 riguarda un contribuente che:


- era stato dipendente negli anni 2018 e 2019 presso una azienda sanitaria
- aveva successivamente deciso di partecipare a un concorso pubblico indetto dalla stessa azienda, che comportava l'obbligo della apertura della partita Iva in caso di vittoria del concorso.

Analogamente al caso precedente:

- la causa ostativa da esaminare è quella indicata alla lett. d-bis) c. 57 L. 190/2014
- la situazione viene risolta richiamando gli stessi principi che sottostanno a tale causa ostativa, e cioè la volontà di evitare “artificiose trasformazioni” di attività di lavoro dipendente in attività autonome.

Secondo l'Agenzia delle Entrate la circostanza che:

- ➔ l'instaurazione del rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l'ex datore di lavoro nel biennio **risulti solo eventuale** (cioè in esito al risultato del concorso pubblico bandito da quest'ultimo)
- ➔ **esclude la sussistenza della “artificiosa trasformazione”** di cui sopra, con la conseguenza che **non troverà applicazione la causa ostativa** anche nel caso in cui il professionista vinca il bando.



N.B.: in sostanza l'Agenzia ha “recuperato” dal punto di vista interpretativo quanto disponeva la norma fino al 2017, nel senso di **escludere dalla causa ostativa di cui alla lett. d) art. 57** quelle fattispecie di **cessazione del rapporto che risultano “indipendenti dalla volontà del contribuente”** (il dipendente della ASL avrebbe presumibilmente preferito restare dipendente dell'azienda piuttosto che tentare il concorso).

AMMINISTRATORE E SOCIO CON QUOTA PARI AL 50%

Nel caso esaminato **dall'interpello 162/2019** l'Agenzia conferma quanto già espressamente chiarito in precedenza.

Il caso attiene ad un contribuente amministratore e socio, con una quota pari al 50%, di una Srl attiva nel settore della produzione di abbigliamento, interessato ad avviare una attività di commercio di capi di abbigliamento avvalendosi del regime forfettario.



Nota: il codice Ateco della società relativo al commercio di capi di abbigliamento è stato di fatto chiuso e, ad oggi l'occupazione esclusiva della società corrisponde alla produzione di capi di abbigliamento (sezione C del codice Ateco) mentre l'attività avviata come forfettario riguarda il commercio di capi di abbigliamento (sezione G del codice Ateco).

CAUSA OSTATIVA lett. d) c. 57 L. 190/2014

E' preclusa l'applicazione del regime forfettario a coloro che

- ✓ controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata,
- ✓ le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni



Nota: affinché si verifichi la causa ostativa deve esserci la compresenza di entrambe le suddette condizioni (controllo srl ed attività riconducibile a quella del forfettario).

Nel caso dell'interpello:

- pur essendo integrato il requisito del controllo
- la causa ostativa non opera in quanto **le due attività**, produzione e vendita di abbigliamento, **ricadono in diverse sezioni Ateco**, rispettivamente G e C.

Il contribuente può quindi operare in regime forfettario.



N.B.: ancora una volta l'Agenzia conferma che **è sufficiente differenziare la propria attività** rispetto a quella della Srl in termini di **sezione dei codici ATECO** per evitare la causa ostativa dal 2020, a nulla più rilevando:

- né il controllo sulla società
- nè eventuali addebiti tra il socio e la società.